

DISCIPLINARE DI GARA

GARA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI MUZZANA DEL TURGNANO – CONTRATTO DI PRESTAZIONE ENERGETICA – A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE D.M 28.03.2018. CIG: 8055582C8D – CUP: B98H18008580005 - CPV 50232100-1

1. PREMESSE

Con determina a contrarre n. 242 del 28/08/2019 del Responsabile del Servizio Tecnico – Lavori Pubblici del Comune di Muzzana del Turgnano si delibera di affidare la concessione mista di lavori e servizi relativa all'intervento di riqualificazione dell'impianto di pubblica illuminazione, nonché la gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria (sui lavori effettuati dal concessionario) dell'impianto. Il Comune di Muzzana del Turgnano ha aderito al progetto MEL e grazie al fondo ELENA ed al Consorzio CEV è stato integralmente finanziato il PRIC, documento tecnico necessario per la redazione del progetto esecutivo posto a gara. A fronte di questo finanziamento ricevuto la Commissione Europea potrà effettuare ispezioni/verifiche contabili sui lavori effettivamente svolti dall'aggiudicatario.

Il Progetto esecutivo è stato validato dal responsabile dell'Ufficio Tecnico-Manutentivo del Comune di Muzzana del Turgnano p.i. Fabio Maniero con verbale in data 23.12.2018 ed approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 05.12.2018.

Il luogo di svolgimento del servizio di gestione e di riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione è il territorio del Comune di Muzzana del Turgnano (codice NUTS ITH42).

L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 63 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

CIG 8055582C8D - CUP B98H18008580005 – CUI 83000510301201800007

Stazione Appaltante

Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) dell'U.T.I. Riviera Bassa Friulana per conto del Comune di Muzzana del Turgnano

Indirizzo: Piazza Indipendenza n.74 – 33053 LATISANA (UD)

Pec: uti.rivierabassafriulana@certgov.fvg.it

Profilo committente: www.rivierabassafriulana.utifvg.it

Piattaforma di eProcurement eAppaltiFVG all'url <http://eappalti.regione.fvg.it>

Tel. 0431/525192

Le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici si svolgono attraverso Posta Elettronica Certificata (PEC) (art. 40 del D. Lgs. 50/2016).

Il bando pone ad oggetto le seguenti principali prestazioni:

- a) **la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria** degli impianti di illuminazione pubblica presenti nel territorio comunale. Si specifica che la manutenzione straordinaria, per tutte le opere realizzate, sarà totalmente a carico dell'Aggiudicatario (manodopera e materiale sostituito);
- b) la realizzazione dei lavori di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio energetico degli impianti di illuminazione pubblica, attraverso l'installazione di apparecchiature corrispondenti ai requisiti previsti dai criteri minimi ambientali, con risorse economiche totalmente a carico del concessionario;
- c) il mantenimento in perfetto stato di funzionamento attraverso le attività di manutenzione a programmazione preventiva del perfetto stato dell'impianto per tutta la durata del contratto;
- d) la reperibilità ed il pronto intervento secondo le specifiche riportate nello schema di convenzione allegato;
- e) una durata della concessione pari a 15 (quindici) anni a far data dal collaudo degli interventi di riqualificazione. È previsto un tempo di costruzione delle opere, di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica non superiore a 155 giorni dalla data di presa in consegna degli impianti della rete di illuminazione pubblica.

Il progetto prevede:

- una revisione e messa a norma degli impianti elettrici, attraverso la sostituzione di apparecchi di protezione in dotazione ai quadri elettrici di manifesta obsolescenza o che presentano limiti prestazionali in termini di portata e di coordinamento con le sezioni di linea;
- la sostituzione degli apparecchi d'illuminazione in modo da introdurre lampade ad elevata efficienza luminosa in sostituzione di vecchie tecnologie come nel caso delle lampade a vapori di mercurio;
- installazione di soluzioni in grado di attuare forme di risparmio energetico in modo distribuito sui singoli apparecchi illuminanti o centralizzato a livello di quadro di comando per apparecchi che non sono dotati di alimentatori elettronici;
- scelte di materiali e di componentistica che concorrono a ridurre il numero di interventi di manutenzione periodica sull'intero patrimonio di dotazioni che compongono il sistema di illuminazione del comune in modo da limitare il numero delle movimentazioni dei mezzi per le attività manutentive nell'ambito dell'intera vita media delle apparecchiature stimata in 25 anni.
- possibilità di dotazione di un sistema di telecontrollo a distanza dello stato di servizio della maggioranza delle linee elettriche di alimentazione dei punti luce in modo da ridurre l'onere del presidio ed al tempo stesso monitorare l'esercizio automatico e l'entità dei consumi.

Il progetto di adeguamento prevede un insieme di interventi riguardanti:

- il patrimonio delle dotazioni costituito da corpi illuminanti ed i quadri di alimentazione linee ecc.;
- le modalità di esercizio in modo da soddisfare le oggettive esigenze di illuminazione notturna attuando tutte quelle misure di contenimento dei consumi in relazione alla classificazione delle strade ed ai relativi valori di luminanza richiesti in relazione alla entità di traffico dichiarata;
- l'attuazione di forme di risparmio energetico di tipo prevalentemente distribuito su singoli corpi illuminanti;
- predisposizioni all'interno dei quadri di alimentazione più significativi di spazi e di modalità connettive per la integrazione di apparati di eventuale telecontrollo e di trasmissione;
- il recepimento di nuove tecnologie nel campo dell'illuminazione stradale come l'impiego delle sorgenti luminose a LED;
- un uso anche differenziato delle linee in cavo che costituiscono la rete di illuminazione pubblica finalizzato anche ad una possibile alimentazione di nuovi servizi di pubblica utilità;
- l'adeguamento delle linee elettriche di alimentazione esistenti ed i nuovi collegamenti, previsti nell'ambito del progetto laddove questi siano risultati carenti in termini di prestazione, di conformazione

distributiva (linee di alimentazione ripartite su più circuiti) e di rispondenza ai riferimenti normativi (valori di caduta di tensione di linea, portata dei cavi e loro coordinamento con le protezioni di linea a monte).

Si applica il divieto di cui all'art. 24 comma 7 del D.Lgs 50/2016 per il quale gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara non possono essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Dott. Nicola Gambino - mail: cuc@rivierabassafriulana.utifvg.it - tel. 0431/525192.

2. PIATTAFORMA TELEMATICA

La presente procedura viene svolta, ove non diversamente previsto, attraverso l'utilizzo di una piattaforma telematica di negoziazione, conforme alle prescrizioni di cui agli articoli 40 e 58 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lg. 82/2005, mediante la quale verranno gestite le fasi di gara.

In particolare, la procedura viene espletata utilizzando il Portale eAppaltiFVG accessibile all'indirizzo <https://eAppalti.regione.fvg.it> (di seguito "Portale") all'interno della "Cartella di gara" denominata **"COMUNE DI MUZZANA DEL TURGNANO - GARA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – CONTRATTO DI PRESTAZIONE ENERGETICA – A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE D.M 28.03.2018"**.

Le istruzioni operative per il corretto inserimento in piattaforma della documentazione di gara nonché per l'utilizzo degli strumenti a supporto sono riportate nel documento denominato "Istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte", reperibile nell'area pubblica Bandi e Avvisi del Portale, all'interno dell'avviso relativo alla procedura di cui trattasi.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile: - la previa registrazione al Portale all'indirizzo <https://eAppalti.regione.fvg.it>; - il possesso e l'utilizzo della firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.lgs. 82/2005, rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 comma 2 del D.P.R. 445/2000; - la dotazione hardware e software minima riportata nella homepage del Portale.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 52 del Codice, l'offerta per la procedura, i chiarimenti, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla stessa devono essere effettuati esclusivamente attraverso il Portale e quindi per via telematica, mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale.

Con il primo accesso al Portale ("Servizi per gli operatori economici" disponibile nella home page del sito) l'operatore economico deve provvedere alla registrazione al Portale medesimo, seguendo le indicazioni ivi contenute. La registrazione è a titolo gratuito.

Il concorrente ha l'obbligo di comunicare in modo corretto i propri dati e ogni informazione ritenuta necessaria o utile per la propria identificazione (Dati di Registrazione).

La registrazione al Portale deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare il concorrente medesimo.

In caso di partecipazione alla procedura da parte di RTI/ Consorzio è sufficiente la registrazione della sola impresa mandataria/consorzio; pertanto, le chiavi per accedere al sistema per la collocazione delle offerte saranno quelle dell'impresa mandataria/consorzio.

Il concorrente con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Portale dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del Portale si intenderà pertanto direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

Gli operatori economici che partecipano alla procedura esonerano espressamente l'U.T.I. Riviera Bassa Friulana ed i suoi dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il sistema telematico di acquisizione delle offerte di gara.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Progetto ai sensi dell'art. 23 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti:
 - a) Capitolato Tecnico;
 - b) Piano di Manutenzione;
 - c) Computo Metrico;
 - d) Cronoprogramma;
 - e) Elenco voci;
 - f) Legenda e distinta dei corpi illuminanti;
 - g) Relazione Tecnica;
 - h) Stato di fatto quadri elettrici;
 - i) Schemi nuovi quadri elettrici;
 - j) Verifiche illuminotecniche;
 - k) Tavole;
 - l) Orari di funzionamento;
 - m) Analisi energetica;
 - n) PSC;
 - o) Schema di convenzione;
 - p) Verifica di Sostenibilità Economico Finanziaria;
 - q) Computo metrico estimativo;
 - r) Analisi prezzi IP e manutenzione;
 - s) PEF;
- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara;
- 3) Istanza di partecipazione (allegato 1)
- 4) Offerta economica (allegato 2)
- 5) DGUE (compilabile attraverso l'apposita funzione disponibile nella piattaforma telematica);
- 6) Informativa privacy
- 7) Autocertificazione standard sociali minimi – allegato I e III del DM 06/06/2012;
- 8) Istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte.

Il progetto di cui al n.1 è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di riferimento attualmente in vigore alla pubblicazione del Bando. La concessione è attuata con riferimento all'art. 34 del D.Lgs 50/2016: la procedura pertanto prevede l'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi in relazione all'acquisizione al patrimonio pubblico di lampade ed apparecchiature dotate di tecnologia a LED.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet del Comune di Muzzana del Turgnano all'indirizzo <http://www.comune.muzzanadelturgnano.ud.it> e sul sito della U.T.I. Riviera Bassa Friulana all'indirizzo <http://www.rivierabassafriulana.utifvg.it>.

2.2 CHIARIMENTI

1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da

inoltrare mediante il Portale, una volta registrati, tramite l'area "Messaggi" della RdO, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

2. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'articolo 74, comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile vengono fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sul Portale eAppaltiFVG nell'area pubblica "Bandi e Avvisi" dello stesso, all'interno dell'Iniziativa riferita alla procedura di cui trattasi, nella sezione "Allegati dell'Avviso" nonché all'indirizzo <http://www.rivierabassafriulana.utifvg.it>, Amministrazione trasparente, sezione "Bandi di gara e contratti".

3. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

4. Per chiarimenti relativi alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte sul sistema è possibile contattare il numero verde 800 098 788 (post selezione numero 7) e la casella di posta elettronica supporto.eappalti@appalti.regione.fvg.it. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

1. Ai sensi dell'art. 76 comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione al Portale eAppaltiFVG, l'indirizzo PEC oppure, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare al fine delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 del Codice.

2. Tutte le comunicazioni tra l'Uti Riviera basca Friulana e gli operatori economici, anche ai sensi dell'articolo 76, comma 6 del Codice, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese sul Portale eAppaltiFVG, mediante l'apposita area "Messaggi" della "RdO" relativa alla presente procedura.

3. La presenza di una comunicazione nella suddetta area "Messaggi della Rdo" viene notificata via PEC ai concorrenti all'indirizzo indicato in fase di registrazione; il concorrente è comunque tenuto a visionare costantemente l'area "Messaggi" e a prendere visione delle comunicazioni presenti.

4. Con l'accesso alla "RdO", ciascun concorrente elegge automaticamente domicilio nell'area "Messaggi". In via residuale, l'Uti Riviera Bassa Friulana si riserva comunque di effettuare eventuali comunicazioni via PEC, senza utilizzo dell'area "Messaggi", facendo riferimento all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti in sede di registrazione al Portale oppure all'indirizzo di posta elettronica per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri.

5. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC associato all'utenza utilizzata sul Portale eAppaltiFVG, o all'indirizzo di posta elettronica per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, devono essere tempestivamente apportate alla propria utenza; diversamente l'Uti Riviera Bassa Friulana declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

6. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

7. In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

8. Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice appalti, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice stesso.

9. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

10. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

3.1 TABELLA - Oggetto della concessione

La presente concessione mista di lavori e servizi riguarda un unico lotto, in ragione della tipologia unitaria dei servizi e comprende:

Numero dei punti luce (n.)	658
Consumo teorico di energia elettrica (kWh)	214.209
Consumo teorico con impianto riqualificato (kWh)	91.460
Risparmio annuo di consumi (kWh)	195.981

L'importo annuo storico medio per la manutenzione ordinaria dell'impianto di Illuminazione Pubblica **esistente** è pari a € 16.153,00 compreso iva di legge.

I consumi storici dell'impianto sono pari a kWh 214.209 (effettivo 2017), a seguito della riqualificazione energetica, sulla base del progetto presentato, il consumo sarà pari a kWh 91.460, con un risparmio energetico del 57,00%, che raggiunge il 71% se sugli apparecchi sostituiti, tranne quelli su strade classificate illuminotecnica già a livello minimo, viene effettuata la regolazione del flusso media del 30% nelle ore centrali notturne, impostando le ore di funzionamento annue in 4.000. Il sistema di illuminazione pubblica impegna attualmente una potenza complessiva installata stimata pari a 71,06 kW comprese le perdite degli alimentatori, ripartita su punti di alimentazione (il consumo annuo di energia stimato di 313.365 kWh/anno nell'ipotesi di esercizio di 4200 ore, senza riduzioni né spegnimenti parziali), che a seguito della riqualificazione energetica subirà una riduzione del 63%, percentuale che aumenta se si considera la potenza effettivamente assorbita con le perdite degli alimentatori.

Il valore complessivo stimato della presente concessione per l'intera durata (15 anni) è pari a € 573.838,05 iva esclusa [(€ 21.805,87 + € 16.450,00) * 15].

L'importo complessivo degli interventi di riqualificazione energetica oggetto della presente procedura ammonta a € 273.417,60 IVA esclusa di cui oneri della sicurezza pari a € 4.078,52 e costi della manodopera pari ad € 35.014,08 oltre IVA.

n.	Descrizione lavori	SOA	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione	OG10 classifica II	P	€ 273.417,60
Importo totale interventi di riqualificazione				€ 273.417,60

L'aggiudicatario dovrà rimborsare al momento della stipula del contratto i costi relativi all'attività di progettazione esecutiva, pari a € 28.410,00 oltre IVA. Ai sensi dell'articolo 10 dello schema di convenzione

l'aggiudicatario dovrà rimborsare, inoltre, i costi relativi alla direzione lavori edile (€ 5.468,00) ed elettrica, alla sicurezza sul cantiere (€ 2.461,00), al collaudo degli impianti riqualificati (€ 2.734,00), oltre iva. L'investimento oggetto della concessione è finanziato mediante FTT (finanziamento tramite terzi).

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo complessivo dei lavori comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 35.014,08 oltre IVA.

4. DURATA DELLA CONCESSIONE, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

La durata prevista della concessione è di 15 (quindici) anni a far data del collaudo degli interventi di riqualificazione; al termine della concessione tutti gli investimenti realizzati nel corso della stessa dovranno essere consegnati in perfetto stato di manutenzione e funzionalità, nella piena disponibilità e proprietà del Comune di Muzzana del Turignano, senza per questo prevedere canoni di riscatto.

La concessione è vincolata alla piena attuazione del piano finanziario di cui all'elaborato "Verifica di Sostenibilità Economico Finanziaria" allegato, ed al rispetto dei tempi previsti dallo stesso, per la realizzazione degli investimenti in opere pubbliche attraverso la costruzione di opere di adeguamento normativo e di riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica, non superiore a 155 (centocinquantacinque) giorni dalla data di presa in consegna degli impianti della rete di illuminazione pubblica.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

Non è prevista la possibilità di rinnovo.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice appalti, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice stesso.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice appalti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del Codice,

rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12, del Codice appalti, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

I concorrenti, a pena di esclusione, devono possedere anche i requisiti previsti dal D.M. 28/03/2018 - Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al § 4.2 - Requisiti dei candidati.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

- a) **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Compilare parte IV sezione A del DGUE.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Per i servizi:

- b) **Fatturato specifico medio annuo** riferito a ciascuno degli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili pari ad € 40.000 IVA esclusa per attività di realizzazione di interventi di riqualificazione/efficientamento energetico di impianti di pubblica illuminazione; nel caso di svolgimento di attività plurime, dovranno essere documentate le specifiche ripartizioni del volume d'affari relativi all'attività.

Per "fatturato medio annuo" si intende il valore che si ricava dividendo l'importo del fatturato realizzato complessivamente dal concorrente negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili per il numero dei medesimi esercizi finanziari (Fatturato medio annuo = fatturato complessivo degli ultimi due esercizi finanziari disponibili diviso 3).

Tale requisito è richiesto per la dimostrazione della capacità dell'operatore economico di garantire volumi finanziari equivalenti agli interventi da effettuare vista la durata della concessione. Il requisito della capacità economico finanziaria, richiesto per il triennio precedente dimostra ulteriormente la continuità della gestione aziendale e la sua stabile strutturazione.

Compilare parte IV sezione B del DGUE.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4, e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali, mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone, mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- c) Qualora il concorrente intenda effettuare gli interventi di riqualificazione energetica di cui al presente disciplinare con la propria organizzazione d'impresa, si richiede il **possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA**, in corso di validità, per categorie e classifiche adeguate ai lavori da eseguire (**Categoria OG 10, Classifica II**). I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.. Viceversa, nel caso in cui gli interventi di riqualificazione energetica non vengano eseguiti dal concorrente con la propria organizzazione d'impresa, cioè in caso di utilizzo del subappalto o dell'istituto dell'avvalimento, il diverso soggetto esecutore dovrà essere in possesso dell'attestazione SOA di cui sopra.

Compilare parte II del DGUE relativa alla SOA

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

- d) **Possesso di una valutazione di conformità** del proprio sistema di gestione della **qualità** alla norma UNI EN ISO 9001:2015, in corso di validità, nel settore oggetto di gara, idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: illuminazione pubblica.

Compilare parte IV sezione D del DGUE

La comprova del requisito è fornita mediante copia conforme del certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 in corso di validità.

Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma *UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1* per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

- e) **Possesso dei requisiti richiesti dai Criteri Ambientali Minimi (CAM)** previsti dal D.M. 27/09/2017 e del D.M. 28/03/2018, ai sensi dell'art. 34 D. Lgs. 50/2016, e in particolare:

- 1) **Disporre di personale** con le competenze tecniche necessarie a scegliere, dimensionare e progettare correttamente l'impianto ed i singoli apparecchi anche al fine di ridurre gli impatti ambientali secondo le disposizioni previste nel capitolo 4.3, § 4.3.2.1 "Qualificazione dei progettisti" del D.M. 27/09/2017 come richiamato dal D.M. 28/03/2018 capitolo 3 (Criteri Ambientali Minimi – Servizio IP, § 4.2).

Compilare parte IV sezione C campo "titoli di studio o professionali" del DGUE.

Per la comprova del requisito l'offerente deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante idonea documentazione attestante le qualificazioni richieste (certificazioni, attestazioni, ecc.) e/o l'esistenza di contratti di collaborazione con progettisti in possesso di tali qualificazioni. In particolare l'offerente deve fornire l'elenco dei progetti a cui il progettista ha partecipato negli ultimi 5 anni, con relativa attestazione del committente.

- 2) **Rispettare i principi di responsabilità sociale assumendo impegni relativi alla conformità a standard sociali minimi e al monitoraggio degli stessi (D.M. 28/04/2018 § 4.2.1)**. L'offerente deve aver applicato le Linee Guida adottate con DM 06/06/2012 "Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici", volta a favorire il rispetto di standard sociali riconosciuti a livello internazionale e definiti nelle varie convenzioni vigenti.

La comprova del requisito è fornita mediante la presentazione delle etichette che dimostrino il rispetto dei diritti oggetto delle Convenzioni internazionali, quali la certificazione SA 8000:2014 o equivalente oppure dimostrare di aver dato seguito a quanto indicato nelle Linea Guida adottate con DM 6 giugno 2012 attraverso la compilazione della dichiarazione allegato I e del relativo questionario di monitoraggio allegato III (in fase di esecuzione contrattuale).

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8, del Codice.

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice appalti devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato specifico medio annuo di cui al **punto 7.2 lett. b)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria nella misura minima del 40%.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato specifico eventualmente richiesto anche per le prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da quest'ultime unitamente alla mandataria. Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

Il requisito relativo al possesso della SOA di cui al **punto 7.3 lett. c)** deve essere posseduto, per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, dal mandataria per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.

Il requisito relativo al possesso della valutazione di conformità ISO 9001:2015 di cui al **punto 7.3 lett. d)** deve essere posseduto da ciascuna impresa appartenente al raggruppamento.

I requisiti richiesti dai Criteri Ambientali Minimi di cui al **punto 7.3 lett. e) punto 1) e 2)** devono essere posseduti:

- per il punto 1) cumulativamente dal raggruppamento;
- per il punto 2) da ciascun componente il raggruppamento.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Per i lavori, ai fini della qualificazione di cui all'articolo 84, con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies sono stabiliti i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto.

La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice appalti, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità di cui al precedente art. 7.1.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai

sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti dei lavori/servizi che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice, come aggiornato da D.L. 18 aprile 2019, n. 32 e dalla legge di conversione n. 55/2019, in combinato disposto con l'art. 174; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, **pari al 2% (€ 11.476,76)** del valore stimato della concessione, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7, del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali e la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso il conto corrente postale della Tesoreria del COMUNE DI MUZZANA DEL TURGNANO:
 - BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A. - Filiale di Muzzana del Turgnano
IBAN: IT13 A 05336 63990 000030077281
 - POSTE ITALIANE S.P.A.
c/c postale n. 15051337 intestato a "Comune di Muzzana del Turgnano - Servizio Tesoreria"
IBAN: IT12 L 07601 12300 000015051337
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3, del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- <http://www.ivass.it/ivass/impresesp/impresesp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il "*Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50*";
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con

firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo dei punti luce del Comune di Muzzana del Turgnano è **obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara. Il sopralluogo può essere effettuato tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a per. ind. Maniero Fabio (tel. 0431 698856 – int. 155 Fax 0431 687869 – e-mail: fabio.maniero@comune.muzzanadelturgnano.ud.it – PEC: Comune.muzzanadelturgnano@certgov.fvg.it) e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona delegata di effettuare il sopralluogo.

Successivamente alla richiesta, il Comune comunicherà all'interessato il giorno e l'ora del sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo da presentare in sede di gara conforme al modello Allegato 6.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c)**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il

sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. n. 1174 del 19.12.2018 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara. L'importo è pari ad € 70,00.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della l. 266/2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

1. Il plico elettronico contenente l'offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica ed offerta economica) deve essere prodotto esclusivamente per via telematica attraverso il Portale eAppaltiFVG secondo le modalità esplicitate nelle "Istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte", reperibili nell'area pubblica Bandi e Avvisi del Portale, all'interno dell'Avviso relativo alla procedura di cui trattasi. Il plico elettronico deve essere inserito e trasmesso nel Portale dall'operatore economico entro le ore e il giorno indicati nel bando di gara. L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono quelle registrate dal Portale. La presentazione dell'offerta telematica è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'U.T.I. Riviera Bassa Friulana ove, per malfunzionamenti alla struttura tecnica, tecnologica o di connessione dei concorrenti, l'offerta non pervenga entro il termine perentorio di scadenza e secondo le modalità previste. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare le attività di inserimento della documentazione nel Portale con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista. Si raccomanda la massima attenzione nell'inserire tutti gli allegati nella sezione pertinente e, in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'Offerta Tecnica e dell'Offerta Economica in sezioni diverse a quelle relative alle stesse: la mancata separazione dell'offerta economica dalla documentazione amministrativa ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella "Busta" dedicata all'offerta economica costituirà causa di esclusione. **Il plico elettronico è composto da: •**

“Busta amministrativa – Documentazione amministrativa”; • **“Busta tecnica – Offerta tecnica”;** • **“Busta economica – Offerta economica”**. Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono produrre eventuali sostituzioni al plico già presentato. I concorrenti potranno, altresì, modificare l'offerta precedentemente trasmessa o ritirarla, entro e non oltre la data e l'ora di scadenza del termine fissato per la presentazione dell'offerta. Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. **Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lettera s) del D.lgs. 82/2005 dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.** La documentazione potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi di Legge. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice scansionata. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevale la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella “Busta amministrativa”, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice. Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice. L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, l'U.T.I. Riviera Bassa Friulana potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta dell'U.T.I. Riviera Bassa Friulana sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara; - l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta; - la mancata presentazione di

dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili. Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

La "Busta amministrativa" contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE elettronico, nonché la documentazione a corredo, anche in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'Allegato 3 e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

In particolare:

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- f) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- g) copia conforme all'originale della procura.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche compilabile e scaricabile dal sito internet <https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it> secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti, compresa la sezione dedicata al possesso della SOA.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 7 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D. Lgs. 19 Aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti

ai cui all'art. 80, comma 5, lett. b, c-bis, c-ter, c-quater, f-bis e f-ter del Codice – cfr. punto 15.3.1 n. 1 del presente Disciplinare.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56] dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. b), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/lavori;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;
 - c) delle condizioni contenute nel piano economico e finanziario al fine del recupero degli investimenti e della remunerazione del capitale investito.

4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara.
5. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento approvato dal Comune di Muzzana del Turgnano reperibile sul sito del Comune e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
6. si impegna al rispetto dei criteri ambientali minimi (CAM) previsti nel D.M. 28/03/2018 e a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012, nonché a partecipare al monitoraggio rispondendo al questionario di cui all'allegato III del suddetto decreto (in fase di esecuzione contrattuale), modelli allegati alla documentazione di gara;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

7. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge.
8. dichiara di aver preso visione dei luoghi e allega l'attestazione di avvenuto sopralluogo di cui al modello Allegato 6;
9. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
10. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
11. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui ai relativi articoli della medesima norma.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

12. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal competente Tribunale nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 11, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte digitalmente dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

13. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3, lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
14. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8, del Codice.

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice

15. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
16. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
17. copia dell'attestazione di avvenuto sopralluogo di cui al modello Allegato 6;
18. documentazione in caso di avvalimento, elencata al paragrafo 15.2 relativo alla sezione "C" del DGUE;
19. copia conforme all'originale dell'attestazione SOA rilasciata da società di attestazione di cui al D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso di qualificazione per categorie e classifiche adeguate ai lavori oggetto della procedura, come indicato all'art. 7.3 lett. c);
20. copia conforme all'originale della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 rilasciata da soggetti accreditati, in corso di validità.

15.3.1 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. Per le aggregazioni di imprese

aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica;

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla

domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA “B - OFFERTA TECNICA”

La busta “B - Offerta Tecnica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) relazione tecnica dei servizi offerti;

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra quanto richiesto dai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 18.1.

Tale relazione dovrà essere redatta in formato A4 dattiloscritto, tipo di carattere Arial, dimensione del carattere 10, massimo 50 righe per pagina, per un massimo di 5 pagine per ogni elemento da 1.1 a 2.1 (si precisa che la determinazione del numero di pagine viene ritenuta congrua ai fini di un'esauriente esposizione; il superamento del sopradetto limite non comporterà l'esclusione dalla gara ma comporterà la mancata valutazione ai fini del giudizio e della relativa attribuzione di punteggio delle parti eccedenti).

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA “C - OFFERTA ECONOMICA”

La busta “C - Offerta economica” contiene, a pena di esclusione:

a) **offerta economica** predisposta secondo il modello Allegato 4 al presente disciplinare di gara e contenente i seguenti elementi:

- la percentuale del risparmio energetico spettante al Comune di Muzzana del Turignano;
- il ribasso percentuale sul canone annuo per il servizio di gestione e manutenzione degli impianti;
- lo sconto percentuale da applicare al termine dei lavori al listino prezzi Prezzario relativo agli Impianti Elettrici edito dalla Tipografia del Genio Civile (DEI) vigente al momento dell'esecuzione delle opere per la manutenzione straordinaria sulle opere realizzate; sconto minimo 10,01% (verranno presi in considerazione fino a 2 cifre decimali);
- la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto della concessione;
- la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice;

b) **piano economico finanziario asseverato** nei modi di legge che documenti i principali indicatori di redditività e bancabilità dell'investimento e contenga il quadro di tutti i costi, che l'aggiudicatario dovrà sostenere per la realizzazione dell'intervento e per la gestione dei singoli servizi oggetto della concessione.

Il PEF deve dimostrare l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, nonché il rendimento per l'intero periodo di efficienza della concessione, il ritorno economico dell'investimento, risultanti dagli elementi oggetto dell'offerta del concorrente.

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.1.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

PUNTEGGIO MASSIMO

OFFERTA TECNICA	70
OFFERTA ECONOMICA	30
TOTALE	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna "Criteri D/T/Q" la lettera D identifica i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice; la lettera Q identifica i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica; la lettera T identifica i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto e/o sulla base della presenza o assenza di una data qualità ed entità della presenza.

Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

Criteri di valutazione	Punti max	Subcriterio	Descrizione	Criteri D/T/Q	Punti max
Modalità di esecuzione delle opere da eseguire sugli impianti di pubblica illuminazione	50	1.1	<i>Possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto;</i> Si: 5 punti No: 0 punti	T	5
		1.2	<i>Anni di garanzia ulteriori a 5 anni, dei prodotti relativi alle apparecchiature proposte</i> 1 anno: 3 punti Più di 1 anno: 5 punti	T	5
		1.3	<i>Possesso di certificazione conforme alla norma UNI CEI 11352 rilasciata da ente accreditato e in corso di validità (*)</i> Si: 15 punti No: 0 punti	T	15
		1.4	<i>Migliorie offerte non previste nel progetto: controllo remoto dell'impianto - telecontrollo - realizzazione di impianto di una rete wireless che consenta l'implementazione dell'impianto e l'accesso ai cittadini - predisposizione impianto</i>	D	25

			<i>videosorveglianza - inserimento di allarmi per emergenze sui pali - realizzazione della piattaforma WEBGIS "catasto dell'illuminazione pubblica"</i>		
Applicazione del piano di manutenzione	20	2.1	<i>Intervento per attività di manutenzione straordinaria in caso di guasti e/o malfunzionamenti dell'Impianto dovuti a cause di forza maggiore e/o dovuti ad atti criminosi entro 24 ore (art. 8 schema di convenzione)</i> Si: 20 punti No: 0 punti	T	20

(*) Come previsto dai CAM in vigore la certificazione 11352 è un requisito premiante e non un requisito di gara, di conseguenza non può essere oggetto di avvalimento.

E' prevista una soglia minima di sbarramento pari a 40 punti. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi relativi agli elementi di natura qualitativa cui è assegnato un punteggio discrezionale si procederà come segue:

- si procederà distintamente, per ciascuno degli elementi di valutazione come sopra elencati;
- a ciascun singolo elemento di valutazione verrà attribuito un coefficiente, compreso tra zero ed uno, da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori:

IRRILEVANTE	Nel caso di trattazione assente che denota nulla o assenza di rispondenza con le aspettative.	0,0
INSUFFICIENTE	Nel caso in cui non vi sia rispondenza delle proposte ed alle esigenze dell'ente; mancanza di fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate; insufficiente chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; mancanza di concretezza delle soluzioni. In conclusione, non in linea con gli standard richiesti.	0,2
SUFFICIENTE	Nel caso in cui vi sia sufficiente rispondenza delle proposte ed alle esigenze dell'ente; fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate; sufficiente chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; concretezza delle soluzioni. In conclusione, in linea con gli standard richiesti.	0,4
BUONO	Nel caso in cui vi sia rispondenza delle proposte ed alle esigenze dell'ente; fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate; chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; concretezza delle soluzioni. In conclusione, più che in linea con gli standard richiesti.	0,6
OTTIMO	Nel caso in cui vi sia ottima rispondenza delle proposte ed alle esigenze dell'ente; fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate; chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; concretezza e innovazione delle soluzioni. In conclusione, superiore agli standard richiesti.	0,8
ECCELLENTE	Nel caso in cui vi sia assoluta rispondenza delle proposte e alle esigenze dell'Ente; concreta fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate; massima chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; massima concretezza e innovazione delle soluzioni. In conclusione, molto superiore agli standard richiesti.	1,0

c) l'attribuzione dei coefficienti avverrà utilizzando i criteri di cui alla precedente lettera b), sulla base dell'autonomo e libero apprezzamento di discrezionalità tecnica di ciascun commissario;
 d) una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti. La Commissione procederà alla c.d. “riparametrazione” con la modalità di seguito riportata, da applicarsi per ciascun sub-criterio:

- al coefficiente più elevato ($C_{i,max}$) ottenuto dalla media, viene attribuito il valore 1 (uno), $V(k)_{i,max} = 1$;
- gli altri coefficienti C_i vengono riparametrati, con la formula $V(k)_i = C_i / C_{i,max}$, ottenendo quindi i valori $V(k)_i$.

I coefficienti riparametrati vengono quindi moltiplicati per il punteggio massimo attribuibile in relazione al sub-elemento.

e) nei calcoli si assumerà un numero di decimali pari a 2 con arrotondamento dell'ultimo decimale all'unità superiore se il numero seguente è uguale o maggiore di cinque e all'unità inferiore in caso contrario.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato con la lettera “T” nella tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta dell’elemento richiesto e/o sulla base della presenza o assenza di una data qualità ed entità della presenza: verrà attribuito il punteggio 0 al concorrente che non presenta il requisito richiesto e un punteggio crescente predeterminato in base a quanto indicato nella tabella di cui all’art. 18.1.

La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo aggregativo compensatore, in quanto semplice ed intuitivo.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

- P_i = *punteggio concorrente i-esimo;*
- C_{ai} = *coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i-esimo;*
- C_{bi} = *coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i-esimo;*
-
- C_{ni} = *coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i-esimo;*
- P_a = *peso criterio di valutazione a;*
- P_b = *peso criterio di valutazione b;*
-
- P_n = *peso criterio di valutazione n.*

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall’offerta del singolo concorrente.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. “riparametrazione” si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE E DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica la distribuzione dei punteggi quantitativi è la seguente:

ELEMENTO QUANTITATIVO	SUBCRITERIO	PUNTI	TOTALE
Valore economico dell'offerta	1) Percentuale di risparmio energetico a favore del comune	15	30
	2) Ribasso percentuale sul canone annuo di manutenzione e gestione dell'impianto	10	
	3) Sconto percentuale da applicare al termine dei lavori al listino prezzi Prezzario relativo agli Impianti Elettrici edito dalla Tipografia del Genio Civile (DEI) vigente al momento dell'esecuzione delle opere per la manutenzione straordinaria sulle opere realizzate. Sconto minimo 10,01%	5	

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi relativi agli elementi di natura quantitativa si procederà come segue:

- a) per l'elemento "Valore economico dell'offerta" — sub-criterio 1 "Percentuale di risparmio energetico annuo a favore del Comune":

$$D_i(a) = W_p * R_i / R_{max}$$

Dove:

$D_i(a)$ = punteggio attribuito al concorrente i-esimo per l'elemento di cui alla lettera a);

R_i = percentuale di risparmio a favore del Comune (e quindi a carico dell'Impresa) del concorrente i-esimo;

R_{max} = percentuale di risparmio massimo a favore del Comune (e quindi a carico dell'impresa);

W_p = peso attribuito al requisito (15 punti);

- b) per l'elemento "Valore economico dell'offerta" sub-criterio 2 "Ribasso percentuale sul canone annuo di manutenzione dell'impianto":

$$D_i(b) = W_p * R_i / R_{max}$$

Dove:

$D_i(b)$ = punteggio attribuito al concorrente i-esimo per l'elemento di cui alla lettera b);

R_i = percentuale di ribasso del concorrente i-esimo;

R_{max} = ribasso massimo offerto;

W_p = peso attribuito al requisito (10 punti);

- c) per l'elemento "Valore economico dell'offerta" sub-criterio 3 "Sconto percentuale da applicare al termine dei lavori al listino prezzi Prezzario relativo agli Impianti Elettrici edito dalla Tipografia del Genio Civile (DEI) vigente al momento dell'esecuzione delle opere per la manutenzione

straordinaria sulle opere realizzate”:

$$D_i(c) = W_p * R_i / R_{max}$$

Dove:

$D_i(c)$ = punteggio attribuito al concorrente i-esimo per l'elemento di cui alla lettera c);

R_i = sconto offerto dal concorrente i-esimo;

R_{max} = sconto massimo offerto;

W_p = peso attribuito al requisito (5 punti).

La graduatoria delle offerte sarà determinata sulla base della seguente formula:

$$C(a) = D_i(a) + D_i(b) + D_i(c)$$

Dove:

$C(a)$ = indice di valutazione dell'offerta (a);

$D_i(a)$ = Punteggio attribuito al concorrente i-esimo per il sub criterio di cui alla lettera a) “Percentuale di risparmio energetico a favore del comune” (calcolato moltiplicando il peso attribuito al criterio per la percentuale di risparmio a favore del Comune del concorrente i-esimo e dividendo il risultato per la percentuale di risparmio indicata dall'offerta massima).

$D_i(b)$ = Punteggio attribuito al concorrente i-esimo per il sub criterio di cui alla lettera b) “Ribasso percentuale sul canone annuo di manutenzione e gestione dell'impianto” (calcolato moltiplicando il peso attribuito al criterio per la percentuale di ribasso del concorrente i-esimo e dividendo il risultato per la percentuale di ribasso massimo offerto).

$D_i(c)$ = Punteggio attribuito al concorrente i-esimo per il sub criterio di cui alla lettera c) “Sconto percentuale da applicare al termine dei lavori al listino prezzi Prezzario relativo agli Impianti Elettrici edito dalla Tipografia del Genio Civile (DEI) vigente al momento dell'esecuzione delle opere per la manutenzione straordinaria sulle opere realizzate” (calcolato moltiplicando il peso attribuito al criterio per la percentuale di sconto del concorrente i-esimo e dividendo il risultato per la percentuale di sconto massimo offerto).

Si precisa che nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, si procederà ad individuare l'aggiudicatario mediante sorteggio.

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei punteggi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi finali.

$$\text{Punteggio Totale (PTOT)} = PT + PE$$

Dove:

PT= punteggio complessivo attribuito agli elementi qualitativi della proposta;

PE= punteggio complessivo attribuito agli elementi quantitativi della proposta.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Portale e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Portale medesimo in modo segreto, riservato e sicuro. Il Portale, al momento della ricezione dell'offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell'art. 58 del Codice, inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento

dell'offerta presentata. La prima seduta pubblica si terrà nel giorno e ora indicati nel bando di gara presso la sede dell'U.T.I. Riviera Basa Friulana, Piazza Indipendenza, 74 - Latisana, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati agli operatori economici a mezzo pubblicazione sul Portale mediante l'apposita area "Messaggi" della "RdO". Parimenti, le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti mediante l'apposita area "Messaggi" della "RdO". Nella prima seduta pubblica il Rup o il Seggio di gara o l'ufficio a ciò preposto procederà a verificare il tempestivo inserimento dei plichi elettronici nel Portale e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata. Successivamente, il Rup o il Seggio di gara o l'ufficio a ciò preposto procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) pronunciare le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, disponendo gli adempimenti di cui all'art. 76, comma 2-bis del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della gara. Tale verifica avverrà, ove possibile, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. La commissione giudicatrice (d'ora in poi "commissione") è responsabile, tra l'altro, della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e, ove richiesto, può fornire ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche. La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice. 21.

21. APERTURA DELLE BUSTE TECNICHE ED ECONOMICHE VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Rup o il Seggio di gara o l'ufficio il a ciò preposto procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice. La commissione, in seduta pubblica, procederà, tramite il portale, all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica tramite il portale e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire

anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18. La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale (punteggio complessivo), per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice, sommando il punteggio relativo all'offerta tecnica a quello relativo all'offerta economica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22. In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella "busta amministrativa" o nella "busta tecnica";
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. La verifica viene svolta qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 3 (tre), ai sensi dell'art. 97 comma 3 del Codice.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

23. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al Comune di Muzzana del Turgnano tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice. La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare la concessione. Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare la concessione di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà, ove possibile, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass. Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice. La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica la concessione. L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti. In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui la concessione non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, verrà aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione. Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante può procedere alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011. Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'Impresa il deposito cauzionale, salvo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento degli eventuali maggiori danni, verrà incamerato integralmente a titolo di penale. La cauzione definitiva rimarrà vincolata per tutta la durata del contratto e sarà svincolata e restituita al contraente solo dopo la conclusione del rapporto contrattuale, previo accertamento del regolare svolgimento dello stesso da parte del Dirigente competente. Sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento del premio netto, in sede di liquidazione del premio, secondo quanto previsto dall'art. 30 comma 5 bis D. Lgs. 50/2016; la ritenuta sarà svincolata in sede di liquidazione finale, dopo la verifica di conformità da parte della stazione appaltante, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Ai sensi del comma 7 dell'art. 103 del Codice l'aggiudicatario è obbligato a stipulare una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni subiti dal Comune di Muzzana del Turgnano a causa del danneggiamento e della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso di esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma C.A.R. e deve garantire le seguenti somme assicurate:

- opere oggetto della concessione: minimo euro 500.000,00;

L'Aggiudicatario dovrà inoltre stipulare una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per una somma assicurata non inferiore a euro 500.000,00. Tale polizza dovrà essere trasmessa al Comune di di Muzzana del Turgnano almeno 10 giorni prima della data di consegna degli impianti della rete di illuminazione pubblica. Inoltre ai sensi dell'art. 14 dello Schema di Convenzione, l'aggiudicatario dovrà presentare la polizza assicurativa R.C.T./O. (responsabilità civile terzi/operai) con impegno a mantenerla operativa per l'intero periodo di efficacia della Convenzione.

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'Amministrazione Comunale, con oneri a carico dell'impresa che risulterà aggiudicataria dell'appalto, e sarà perfezionato dopo aver esperito, con esito positivo, tutti i controlli sulle autocertificazioni prodotte dagli offerenti in sede di gara. Si sottolinea che le clausole negoziali essenziali sono contenute nello schema di convenzione allegato al Progetto Esecutivo formulato ai sensi del D.Lgs. 50/2016.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi del comma 9 bis del predetto art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio. Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 985,90. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento. Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione. Le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, potranno essere effettuate per il tramite dell'Area Messaggi della RDO.

24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Per la presente concessione, non è possibile applicare condizioni particolari di esecuzione al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Udine rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri. L'organismo responsabile delle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale del FVG con sede a Trieste

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal D.lgs. 101/2018 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. Per quanto qui non espresso fa fede quanto esplicitato nell'art. 36 del Capitolato speciale d'Appalto.

Il Responsabile del Procedimento di gara
F.to Dott. Nicola Gambino